



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Provincia di Palermo
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. N. 1362

del 17.01.2018

VERBALE N. 1/2018

Oggetto: Espletamento dei controlli successivi ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 06.03.2013. Anno 2017 primo quadrimestre.

In data 17/01/2018 alle ore 11.00, il Segretario Generale procede all'espletamento delle attività di controllo previste dalle disposizioni di cui all'oggetto. Preliminarmente si evidenzia che l'ufficio ha proceduto all'acquisizione degli atti da sottoporre a controllo, sorteggiati giusto verbale n. 4 del 11.12.2017. Si da atto che gli atti sono stati trasmessi, a questo Ufficio, con nota prot. 627 in data 10.01.2018, dall'istruttore direttivo addetto, successivamente all'adempimento da parte dei responsabili di area dell'onere di trasmetterli all'unità addetta al controllo.

Dall'esame degli atti di competenza dei Responsabili emergono poi alcuni tratti generali meritevoli di considerazione e che quindi vengono segnalati onde, coerentemente con la natura essenzialmente collaborativa della presente attività, si possano predisporre immediati rimedi per migliorare l'azione amministrativa e renderla conforme a standard qualitativi apprezzabili.

Vanno nuovamente evidenziate carenze nella motivazione degli atti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento sotto soglia, con riguardo alla mancata indicazione del percorso logico che ha portato alla scelta dell'affidamento diretto ed alla mancata indicazione della procedura seguita per individuare il destinatario della commessa pubblica. Si rammenta che se l'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50\2016 esplicitamente statuisce che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, tuttavia permane l'obbligo in capo al RUP od al

responsabile di area di indicare in modo preciso nella determinazione le ragioni del ricorso a tale procedura.

In linea generale, si richiama ancora una volta l'attenzione dei responsabili di posizione organizzativa a verificare con attenzione i riferimenti normativi esposti e le motivazioni assunte a sostegno degli atti adottati.

Ancora, al fine di istruire correttamente gli atti, si ritiene di dover ribadire ancora una volta alle SSSL che a mente dell'art. 8 del piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione – ivi comprese le convenzioni di lottizzazione e le varianti ad istanza di parte - o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i Responsabili di Direzione.

Tanto premesso, si indicano qui di seguito le risultanze del controllo effettuato sugli atti sorteggiati distinto per aree di riferimento, i provvedimenti sorteggiati e non compresi nell'elencazione di cui infra sono stati riscontrati positivamente dall'ufficio come da schede in atti.

Area assetto ed utilizzazione del territorio, appalti e contratti

- Determinazione n. 130 del 26.04.2017. Si tratta di determinazione avente ad oggetto la fornitura e la collocazione di una pompa sommersa per le necessità di approvvigionamento idrico dello stadio comunale. Si evidenzia come sull'atto risulti apposta l'annotazione "ritirata in data 27.04.2017 per ulteriori verifiche tecniche sulla fornitura". Tale modalità di ritiro dei provvedimenti amministrativi non è conforme alla legge atteso che l'atto di ritiro va adottato osservando i medesimi



requisiti di forma dell'atto che si intende ritirare. In altri termini, per ritirare la determinazione in discorso andava emessa una nuova determinazione.

- Ordinanza n. 2 del 30.01.2017. Si tratta di ordinanza di demolizione di opere abusive. Salvo notifica in data di molto successiva alla comunicazione ex art. 7 della legge 241\90, di cui però l'ufficio controllato non ha dato contezza, risulta violato il termine di conclusione del procedimento; infatti la comunicazione di avvio del procedimento fu emessa con la nota prot. 19660 del 10.11.2016 mentre l'ordinanza medesima fu adottata solo il 30.01.2017.
- Ordinanza n. 3 del 02.03.2017. Si tratta di ordinanza di demolizione di opere abusive. Salvo notifica in data di molto successiva alla comunicazione ex art. 7 della legge 241\90, di cui però l'ufficio controllato non ha dato contezza, risulta violato il termine di conclusione del procedimento; infatti la comunicazione di avvio del procedimento fu emessa con la nota prot. 228 del 09.01.2017 mentre l'ordinanza medesima fu adottata solo il 02.03.2017.

Area vigilanza e sicurezza urbana

Determinazione n. 5\2017. Si tratta di determinazione di scarico ruolo per sanzioni relative a violazioni del codice della strada. Non sono stati prodotti a questo Ufficio gli atti che dimostrino che il pagamento del verbale fu effettuato dal contravventore in tempi antecedenti all'emissione del ruolo, pertanto non sono possibili consapevoli valutazioni in ordine all'affidabilità del provvedimento.

Determinazione n. 9\2017. Non si dà conto del procedimento attraverso il quale si è giunti ad individuare il contraente. L'acquisto avviene da fornitore iscritto al MEPA e sono adeguatamente evidenziate le disposizioni che lo impongono. Tuttavia, come si disse, manca l'indicazione del percorso logico seguito per individuare il destinatario della commessa pubblica. L'art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo codice dei contratti approvato con dlgs 50\2016, esplicitamente statuisce che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto. Tuttavia, il RUP o il responsabile di area sono tenuti ad indicare in modo preciso nella determinazione le ragioni della scelta del contraente, che possono consistere anche solo nell'indicazione


dell'avvenuta effettuazione di un'indagine di mercato che ha consigliato di affidare la commessa pubblica a quel dato soggetto.

- Verbale di ingiunzione n. 18 del 06.02.2017. L'atto fa seguito ad un verbale di accertamento indicato come il n. 27/Ann del 21.07.2014. Ove l'indicazione della data del verbale di contestazione fosse corretta, l'ingiunzione perciò seguirebbe a circa due anni e mezzo di distanza dalla contestazione. Tale circostanza, se non è tale da porre nel nulla l'ingiunzione – atteso che la giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione ritiene che alle ingiunzioni ex art. 18 della legge 689\1981 non si applichi l'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo nei termini di cui alla legge 241\1990, ma quello generale di cinque anni previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative dall'articolo 28 della Legge n. 689/81 – tuttavia, evidentemente, priva la sanzione – per altro irrisoria - di ogni efficacia deterrente. Si ribadisce quanto già sottolineato in sede di controlli per l'anno 2014, 2015 e 2016 circa la necessità, in circostanze analoghe, di procedere all'immediato sequestro penale delle strutture mobili atte ad occupare il suolo pubblico. L'ufficio, infine, non ha dato conto dell'attività posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di ingiunzione n. 19 del 06.02.2017. L'atto fa seguito ad un verbale di accertamento indicato come il n. 28/Ann del 21.07.2014. Ove l'indicazione della data del verbale di contestazione fosse corretta, l'ingiunzione perciò seguirebbe a circa due anni e mezzo di distanza dalla contestazione. Tale circostanza, se non è tale da porre nel nulla l'ingiunzione – atteso che la giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione ritiene che alle ingiunzioni ex art. 18 della legge 689\1981 non si applichi l'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo nei termini di cui alla legge 241\1990, ma quello generale di cinque anni previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative dall'articolo 28 della Legge n. 689/81 – tuttavia, evidentemente, priva la sanzione – per altro irrisoria - di ogni efficacia deterrente. Si ribadisce quanto già sottolineato in sede di controlli per l'anno 2014, 2015 e 2016 circa la necessità, in circostanze analoghe, di procedere



all'immediato sequestro penale delle strutture mobili atte ad occupare il suolo pubblico. L'ufficio, infine, non ha dato conto dell'attività posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.

- Verbale di ingiunzione n. 27 del 06.02.2017. L'atto fa seguito ad un verbale di accertamento indicato come il n. 40/Ann del 23.08.2014. Ove l'indicazione della data del verbale di contestazione fosse corretta, l'ingiunzione perciò seguirebbe a circa due anni e mezzo di distanza dalla contestazione. Tale circostanza, se non è tale da porre nel nulla l'ingiunzione – atteso che la giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione ritiene che alle ingiunzioni ex art. 18 della legge 689\1981 non si applichi l'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo nei termini di cui alla legge 241\1990, ma quello generale di cinque anni previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative dall'articolo 28 della Legge n. 689/81 – tuttavia, evidentemente, priva la sanzione – per altro irrisoria - di ogni efficacia deterrente. Si ribadisce quanto già sottolineato in sede di controlli per l'anno 2014, 2015 e 2016 circa la necessità, in circostanze analoghe, di procedere all'immediato sequestro penale delle strutture mobili atte ad occupare il suolo pubblico. L'ufficio, infine, non ha dato conto dell'attività posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di accertamento n. 4 del 17.01.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di accertamento n. 5 del 18.01.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di accertamento n. 12 del 21.01.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.



- Verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 1 del 20.02.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 2 del 23.01.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.
- Verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 3 del 20.03.2017. L'ufficio non ha dato conto dell'attività, posta in essere successivamente alla contestazione e finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute.

Area programmazione e sviluppo economico

Istanza SUAP prot. 4605 del 15.03.2017. Si tratta di segnalazione certificata di inizio attività finalizzata alla registrazione di impresa alimentare, nella specie esercizio del commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne. Non si ha cognizione dell'attività di verifica svolta dall'ufficio sulle dichiarazioni agli atti.

In questa sede si è più volte segnalata, la necessità che l'ufficio predisponga tale attività di verifica in ordine alle segnalazioni o alle dichiarazioni di inizio attività, in conformità al vigente piano per la prevenzione della corruzione. In altri termini, non sembra sufficiente un controllo puramente formale circa la completezza della documentazione allegata, appare invece necessario – avvalendosi naturalmente del personale di Polizia Municipale ovvero del personale tecnico – verificare quanto dichiarato dall'utenza. In mancanza di dette attività, riguardo a questi procedimenti, non si possono esprimere consapevoli valutazioni di conformità alla legge.

Si evidenzia altresì l'improcrastinabile necessità che siano predisposte attente attività di verifica sul possesso dei requisiti di moralità prescritti per i titolari di licenze commerciali dall'art. 71 commi 1 e 2 del dlgs 59/2010. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera a) del dlgs 159/2011, i soggetti raggiunti da misure di prevenzione non

possono ottenere licenze od autorizzazioni di commercio. Si sottolinea al riguardo, l'obbligo di legge che grava sull'ente a mente dell'art. 71 del DPR 445/2000 che dispone che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."

Istanza SUAP prot. 519 del 12.01.2017. Si tratta di segnalazione certificata di inizio attività finalizzata alla registrazione di impresa dedita all'esercizio del commercio al dettaglio di detersivi. Gli atti pervenuti, tra cui la stessa copia della della SCIA, sono incompleti.


Il parere prot. 5072 reso in data 22.03.2017 dal referente SUAP dell'UTC, per quanto favorevole, appare per alcuni versi incompleto per altri incomprensibile.

Non si ha cognizione dell'attività di verifica svolta dall'ufficio sulle dichiarazioni agli atti. In questa sede si è più volte segnalata, la necessità che l'ufficio predisponga tale attività di verifica in ordine alle segnalazioni o alle dichiarazioni di inizio attività, in conformità al vigente piano per la prevenzione della corruzione. In altri termini, non sembra sufficiente un controllo puramente formale circa la completezza della documentazione allegata, appare invece necessario – avvalendosi naturalmente del personale di Polizia Municipale ovvero del personale tecnico – verificare quanto dichiarato dall'utenza. In mancanza di dette attività, riguardo a questi procedimenti, non si possono esprimere consapevoli valutazioni di conformità alla legge.

Si evidenzia altresì l'improcrastinabile necessità che siano predisposte attente attività di verifica sul possesso dei requisiti di moralità prescritti per i titolari di licenze commerciali dall'art. 71 commi 1 e 2 del dlgs 59/2010. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera a) del dlgs 159/2011, i soggetti raggiunti da misure di prevenzione non possono ottenere licenze od autorizzazioni di commercio. Si sottolinea al riguardo, l'obbligo di legge che grava sull'ente a mente dell'art. 71 del DPR 445/2000 che dispone che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."

Area servizi sociali culturali e tempo libero

Nulla da segnalare.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by a cursive name, possibly 'Luca', and a small number '7' at the end.

Area affari generali ed Area servizi demografici


Nulla da segnalare.

Area servizi economico finanziari ed Area servizi informatici

Nulla da segnalare.

Il Segretario Generale

Dott. Antonino Scianna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonino Scianna', written over the printed name.